




## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA		
- 9 APR. 2018		
Prot. N.	2962	
Cat.	IV Cl. 6	Fasc.

Milano, 06 aprile 2018

CORTE DEI CONTI



0003064-06/04/2018-SC\_LCM-T87-P

Spett.le  
Sindaco  
del Comune di Campione d'Italia (CO)

Organo di Revisione  
del Comune di Campione d'Italia (CO)

**Oggetto: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/101/2018/PRSP - Rendiconto 2016.**

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo.

Distinti saluti

Il Funzionario  
(Dot.ssa  Ricciardi)





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere (Relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario

**nell'adunanza del 20 marzo 2018**

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;


vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;



visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

esaminata la relazione dell'Organo di revisione del Comune di **Campione d'Italia** (CO) del rendiconto dell'esercizio 2016;

viste le note istruttorie: n. 23224 del 21/11/2017; n. 23326 del 23/11/2017 e n. 148 del 10/01/2018; esaminate le risposte fornite dall'ente con note dell'8/12/2017, prot. Cdc n. 23873, e del 18/01/2018, prot. Cdc n. 457, e acquisita la documentazione prodotta;

vista la relazione di deferimento del Magistrato istruttore del 28 febbraio 2018;


vista l'ordinanza istruttoria n. 11 emessa dalla Sezione all'esito dell'adunanza pubblica del 7 febbraio 2018;

esaminata la risposta trasmessa dall'ente con nota del 27 febbraio 2018, prot. Cdc n. 2056;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 16 dell'1 marzo 2018 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 20 marzo 2018;

udito nella pubblica adunanza il relatore, Consigliere Luigi Burti;

uditi nella stessa adunanza i rappresentanti dell'amministrazione comunale intervenuti;



#### **Premesso in fatto**

Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione del Comune di Campione d'Italia sul rendiconto dell'esercizio 2016 trasmessa a questa Sezione regionale ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emersa l'esistenza di una grave situazione di squilibrio finanziario connotata da una persistente crisi di liquidità che, nonostante il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria per la massima somma consentita, ha impedito al Comune di provvedere al tempestivo pagamento dei propri impegni di spesa anche nei confronti dei dipendenti.

La predetta situazione, come dimostrato dalle ulteriori informazioni acquisite in via istruttoria, è risultata principalmente imputabile alla mancata riscossione delle somme accertate verso la Società Casinò di Campione S.p.a., società a totale partecipazione comunale costituita per la gestione della casa da gioco, i cui proventi, al netto dei costi, sono destinati al Comune socio.

All'esito dell'adunanza pubblica del 7 febbraio 2018, ove il Comune è stato deferito ai sensi dell'art. 148-bis del T.U.E.L., questa Sezione, ritenuto di dover acquisire ulteriori elementi

conoscitivi sui risultati della gestione finanziaria dell'esercizio 2017, anche ai fini dell'eventuale avvio della procedura di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, ha emesso l'ordinanza istruttoria n. 11/2018 con la quale è stato chiesto all'Amministrazione comunale di riferire, tra l'altro, in ordine a:

- 1) i residui attivi conservanti nel bilancio con particolare riferimento ai crediti nei confronti della Società Casinò di Campione S.p.a., distinti per anno di provenienza (esercizi 2016-2017 e pregressi), con l'indicazione di eventuali accantonamenti a Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) i residui passivi parimenti conservati nel bilancio e tutti gli ulteriori debiti liquidi ed esigibili cui il Comune non riesca a fare fronte con le modalità previste dall'ordinamento contabile;
- 3) la situazione di cassa con riferimento all'anticipazione usufruita ed alle somme a tutt'oggi non restituite all'Istituto tesoriere.

L'analisi della risposta, fornita con la nota n. 2056 del 27 febbraio 2018, ha confermato la persistenza, anche nell'attuale gestione finanziaria, della grave situazione di squilibrio sopra evidenziata che il Magistrato istruttore ha richiesto di sottoporre nuovamente alla valutazione collegiale della Sezione, convocata nella pubblica adunanza del 20 marzo 2018 sulla base dei seguenti rilievi:

A. la mancata riscossione delle entrate accertate nei confronti della Società Casinò di Campione S.p.a. con conseguente accumulo di residui attivi che, per i soli esercizi 2016 e 2017, ammontano complessivamente ad euro CHF 24.819.269,17;

B. il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'importo massimo consentito non rimborsata a fine esercizio;

C. l'incapacità di provvedere al pagamento degli impegni di spesa con conseguente accumulo di residui passivi di parte corrente a fronte di debiti liquidi ed esigibili per CHF 24.496.988,16.

Nella pubblica adunanza, dopo la relazione del Magistrato istruttore, è intervenuto il rappresentante dell'Amministrazione comunale il quale ha evidenziato come qualsiasi ipotesi di risanamento del Comune non possa prescindere dalle sorti della società Casinò, sulla cui richiesta di fallimento, avanzata dalla Procura di Como, il Tribunale fallimentare si è riservato la decisione.

#### **Considerato in diritto**

##### **I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione

sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.

Da ultimo, l'art. 148-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria

l'adozione della delibera prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 ha ulteriormente valorizzato questo controllo reso dalla Corte dei conti, prescrivendo che, *“qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti ha formulato i primi indirizzi operativi con la delibera n. 2, depositata in data 26 gennaio 2012 rilevando, preliminarmente, che il legislatore ha inteso delineare *“un secondo percorso che conduce alla dichiarazione di dissesto, che non è più solo demandata al Consiglio, ma può discendere dall'accertamento di un organo magistratuale, la Corte dei conti in sede di controllo”*.

In relazione al procedimento adottato dal legislatore, la Sezione Autonomie ha rilevato che lo stesso si svolge in due fasi. La prima, necessaria, che, partendo dall'accertamento della presenza di gravi anomalie nella gestione finanziaria, deve individuare idonee misure correttive e verificare se l'ente proceda alla loro adozione entro il termine assegnato al fine di stabilire se le stesse siano idonee a porre rimedio alla situazione di irregolarità e di squilibrio finanziario, ovvero sia necessario formulare *“un giudizio prognostico sulla situazione di potenziale dissesto”*. La seconda, eventuale, che ha inizio con l'accertamento della situazione di inadempimento da parte dell'ente e la trasmissione degli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 2009, n. 42.

In concreto, la norma prevede un procedimento strutturato in tre distinti momenti. Con una prima deliberazione, la Sezione regionale assegna all'ente locale un termine per l'adozione delle *“necessarie misure correttive”*

La seconda fase si apre qualora venga accertato l'inadempimento all'adozione delle misure correttive consequenziali alla delibera dalla quale siano emersi squilibri strutturali o irregolarità o altri comportamenti difformi dalla sana gestione in grado di provocare il dissesto dell'ente. Nel corso di questa seconda fase, *“scaduto l'ulteriore termine decorrente dalla trasmissione degli atti al Prefetto (termine fissato dalla legge in trenta giorni), la Sezione accerta, con una terza deliberazione, il perdurare dell'inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244, d.lgs. n. 267/2000, ovvero prende atto dell'adozione, in extremis, delle misure correttive o, comunque, del venir meno delle condizioni di dissesto”*.

La stessa Sezione Autonomie precisa inoltre che gli indicatori di una situazione di squilibrio finanziario in grado di provocare il dissesto dell'ente *“sono ravvisabili nelle seguenti fattispecie: squilibri nella gestione dei residui, mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità; ingenti debiti fuori bilancio; sopravvalutazione di entrate e sottovalutazione di spese”*.

## **II) Irregolarità della gestione finanziaria**

Giova preliminarmente ricordare che il Comune di Campione d'Italia, con popolazione di circa 2.000 abitanti, costituisce una enclave italiana in territorio elvetico.

La valuta corrente non è quella nazionale, bensì il franco svizzero, utilizzato per tutte le transazioni commerciali e anche per la redazione del bilancio comunale.

Il Comune, in ragione delle peculiarità sopra descritte, è tenuto a sostenere particolari oneri di spesa derivanti, in massima parte, da sussidi ai residenti e ed integrazioni stipendiali riconosciuti,

a vario titolo, ai dipendenti comunali al fine di adeguare il potere di acquisto delle retribuzioni percepite al contesto socio-economico elvetico, in cui i costi medi dei beni e servizi sono sensibilmente superiori a quelli medi italiani.

Le risorse necessarie a fare fronte a tali spese sono state storicamente assicurate dai proventi dalla casa da gioco che il Comune è stato autorizzato a costituire sul territorio comunale in forza di varie disposizioni legislative succedutesi nel tempo che ne hanno definito anche le specifiche modalità gestionali.

Da ultimo, l'art. 10-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha stabilito che *“per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Il predetto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 28 febbraio 2013, l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente”*.

La Società Casinò di Campione S.p.a., costituita in data 31 luglio 2014 con unico socio il Comune di Campione d'Italia, è subentrata alla preesistente “Società Casinò municipale di Campione d'Italia” nella gestione della casa da gioco con il dichiarato fine, enunciato dall'art. 3 dell'atto costitutivo, di consentire al Comune *“di disporre delle risorse necessarie per il conseguimento del pareggio di bilancio”*.

Si deve peraltro segnalare che anche la nuova Società, al pari della precedente, è tenuta ad adottare la contabilità in euro, circostanza che espone i rapporti finanziari con il Comune il quale, al contrario, redige il bilancio in franchi, all'incertezza derivante dalle fluttuazioni del cambio monetario.

Si ricorda al riguardo che proprio la svalutazione dell'euro, per aver sensibilmente ridimensionato il valore delle entrate dalla casa da gioco (peraltro già riscosse in misura decisamente inferiore agli accertamenti) aveva contribuito ad aggravare lo squilibrio finanziario registrato dal Comune nel 2013, costringendo lo stesso a ricorrere alla procedura di riequilibrio di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L. per la durata di tre anni.

Al fine di contenere gli effetti negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, l'art. 1, comma 763, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha attribuito al Comune di Campione d'Italia un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2016.

Si deve da ultimo segnalare che nei confronti della società Casinò di Campione S.p.a. è stata



avanza richiesta di fallimento da parte della Procura di Como, sulla quale Tribunale fallimentare si è riservato la decisione.

Tutto ciò premesso, la Sezione, conferma l'esistenza delle gravi criticità oggetto del deferimento sulla base delle considerazioni di seguito riportate.

1. Mancata riscossione dei crediti nei confronti della società Casinò di Campione S.p.a.

Il Comune di Campione d'Italia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 ha conservato nel conto del bilancio residui attivi del titolo I per CHF 27.071.395,17, come risulta dai dati di preconsuntivo comunicati in risposta all'Ordinanza istruttoria di questa Sezione.

La quasi totalità di questi, pari a CHF 24.819.269,17, derivano da entrate accertate negli esercizi 2016 e 2017 e non interamente rimosse nei confronti della società Casinò di Campione S.p.a., Società a totale partecipazione comunale costituita per la gestione della casa da gioco, i cui proventi, come detto in precedenza, sono statutariamente destinati al Comune socio, al netto dei costi di gestione.

Nell'esercizio 2016, a fronte di accertamenti di entrate nei confronti della società per CHF 28.000.000, le riscossioni in conto competenza sono state pari a CHF 14.850.000 (53%).

Nel successivo esercizio 2017, a fronte di accertamenti per il minor importo di CHF 23.180.000, le riscossioni sono state pari a CHF 9.620.000 (42%), segnando un ulteriore peggioramento. Nello stesso esercizio sono state registrate riscossioni in conto residui per CHF 1.695.365,42 sugli accertamenti del 2016.

Si deve peraltro precisare che le somme ancora da riscuotere, ammontanti a CHF 21.914.634,58 al 15 gennaio 2018 secondo i dati riferiti in sede istruttoria, non esauriscono la totalità dei crediti del Comune verso la Società, posto che, come confermato dalla rappresentante intervenuta in adunanza, altri residui derivanti da esercizi pregressi sono stati cancellati in sede di riaccertamento straordinario e, previa concessione di una dilazione di pagamento, reimputati ad annualità successive a quelle della scadenza originaria (vedi richiesta di adunanza pubblica del magistrato istruttore del 18 gennaio 2018).

La Sezione, preso atto di quanto prodotto e dichiarato, deve rilevare che la mancata riscossione delle entrate accertate nei confronti della società, in assenza di contestuali provvedimenti di recupero di risorse alternative o di corrispondenti riduzioni di spese, ha determinato un grave squilibrio di bilancio suscettibile di portare il Comune al dissesto finanziario.

Sotto questo profilo non può certo dirsi conforme ai principi della sana gestione finanziaria la condotta tenuta dall'Amministrazione comunale la quale, pur a conoscenza che la Società, a causa

di una conclamata e perdurante situazione di crisi imputabile alla progressiva riduzione dei ricavi, non era più in grado di onorare gli impegni verso il Comune, ha continuato ad accertare entrate da proventi da gioco per importi rilevanti, sebbene inferiori a quelli assicurati in passato, senza procedere ad alcun accantonamento prudenziale per scongiurare il rischio del mancato introito.

Il Comune, infatti, ha ritenuto di escludere i crediti verso la società dall'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità. Le motivazioni riferite al riguardo dalla rappresentante dell'Amministrazione intervenuta in adunanza, riconducibili alla posizione del Comune quale socio unico, non trovano alcun riscontro nei criteri enunciati dal principio contabile che regolano il Fondo e ne avrebbero richiesto la costituzione nel caso di specie.

Ne è derivato che, per effetto del mancato accantonamento, entrate accertate e non riscosse siano state comunque destinate al finanziamento di spese esigibili e pagate, comportando una gravissima crisi di liquidità cui il Comune è stato costretto a far fronte con il massiccio ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Che il Comune potesse difficilmente fare affidamento sulla piena riscossione delle entrate accertate negli esercizi 2016 e 2017 trova conferma del resto nella dilazione concessa alla Società per le somme in precedenza dovute, attraverso la reimputazione dei residui attivi ad esercizi successivi a quello di originaria scadenza, attuata in sede di riaccertamento straordinario.

In conseguenza della predetta operazione il Comune ha registrato un disavanzo di CHF 40.223.860,87 ripianato in 30 annualità ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, come disposto dalla deliberazione consiliare n. 9/2015, successivamente modificata con deliberazione consiliare n. 6/2017

La Sezione, riservandosi ogni ulteriore valutazione sulla regolarità del riaccertamento e sullo stato di attuazione del piano di rientro predisposto, i cui obiettivi risultano difficilmente conseguibili dato l'attuale stato delle finanze comunali, rimarca che una dilazione di un debito scaduto da parte di un ente pubblico può ritenersi giustificata, alla luce dei principi di sana gestione finanziaria, solo se adottata nell'ambito di un piano o programma specificamente finalizzato alla tutela delle ragioni di credito dell'ente stesso e, in ogni caso, previa individuazione di risorse alternative a quelle già state destinate a copertura di spese immediatamente esigibili.

Ciò deve dirsi anche rispetto alle determinazioni assunte con la recente deliberazione di Giunta n. 35/2018 che ha approvato un atto di indirizzo volto a definire le intese sulle modalità di pagamento delle somme che la Società Casinò di Campione deve versare al Comune.

Tale atto, oltre ad accordare immediatamente alla Società la facoltà di rinviare i pagamenti

arretrati sino al 30 aprile 2018, prevede la possibilità di intese per ulteriori dilazioni, ove questo fosse necessario per garantire la continuità aziendale della società preposta istituzionalmente al finanziamento del Comune.

Si comprende, infatti, che l'entrata venuta meno per effetto della dilazione, ove non sia compensata da una risorsa alternativa oppure non sia accompagnata da una riduzione o corrispondente dilazione della spesa che era destinata a finanziare nell'esercizio di competenza, determina inevitabilmente uno squilibrio di bilancio che si traduce nel peggioramento del risultato di amministrazione.

## 2. Crisi di liquidità. Anticipazione di tesoreria.

Il mancato apporto alle casse comunali delle riscossioni attese dalle entrate accertate nei confronti la società Casinò di Campione S.p.a. ha determinato la grave crisi di liquidità cui si è fatto in precedenza cenno e che ha costretto il Comune a ricorrere ininterrottamente all'anticipazione di tesoreria.

	2014	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	23.655.000,00	23.790.000,00	22.734.433,10	21.570.000,00
giorni di utilizzo dell'anticipazione	365	365	361	
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	22.248.389,59	23.786.143,99	23.408.528,12	
Importo anticipazione non restituita al 31/12	21.778.187,38	22.734.433,10	21.147.792,66	21.570.000,00

L'anticipazione di tesoreria è stata sempre usufruita per l'importo massimo concedibile senza soluzione di continuità in tutti gli esercizi considerati.

Le somme anticipate e non rimborsate alla chiusura dell'esercizio in misura superiore al 5 per cento delle entrate correnti hanno determinato poi il superamento del parametro di deficitarietà n. 9 di cui al D.M. 18 febbraio 2013 negli esercizi 2014, 2015 e 2016 (e verosimilmente anche 2017).

Vale la pena rimarcare che il ricorso all'anticipazione di tesoreria, ancorché contenuta nei limiti di legge, dovrebbe rappresentare una operazione eccezionale consentita all'ente per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, come nel caso in esame, oltre a produrre un aggravio finanziario per l'ente, derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità, viene in questo modo a trasformarsi in

una forma di debito di medio termine che comporta l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

### 3. Incapacità di pagamento di impegni e residui passivi.

L'anticipazione di tesoreria, usufuita per gli ingenti importi sopra riportati, non appare tuttavia in grado di assicurare al Comune la liquidità necessaria per provvedere, nei modi e nei tempi ordinari, al pagamento degli impegni contabilmente assunti, determinando l'inevitabile accumulo di residui passivi a fronte di debiti liquidi ed esigibili.

Dai dati di preconsuntivo comunicati in risposta all'ordinanza istruttoria risulta che i residui passivi di parte corrente conservati nel conto del bilancio alla chiusura dell'esercizio 2017 ammontano a CHF 21.430.814,35, di cui CHF 16.339.287,37 derivanti dalla gestione di competenza e CHF 5.091.526,98 derivanti dagli impegni assunti negli esercizi pregressi.

Si tratta, come precisato dalla rappresentante dell'Amministrazione in adunanza, di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di fornitori e di dipendenti per stipendi e trattamenti economici integrativi per i residenti che il Comune non riesce a soddisfare, non disponendo delle risorse necessarie per farvi fronte.

A conferma della gravità della situazione sopra descritta si deve segnalare il fatto che solo nel corrente esercizio 2018 il Comune ha provveduto al pagamento degli stipendi arretrati dei dipendenti per le mensilità non corrisposte nel 2017 (ad eccezione della c.d. tredicesima), usufruendo peraltro a tal fine del contributo statale assegnato per il 2017 con d.P.C.M. del 10 marzo 2017, in esecuzione dell'art.1 comma 439 della legge 232/2016, per contenere gli effetti negativi delle oscillazioni del cambio.

Appare peraltro verosimile, in tale contesto, che, a fronte di eventuali azioni giudiziarie intentate dai creditori (e al momento scongiurate) il Comune risulti soccombente con il rischio di subire l'esecuzione sui propri beni patrimoniali con ulteriore aggravio di spesa.

Corre l'obbligo di ricordare, al riguardo, che l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili di terzi cui l'ente non possa fare validamente fronte con le modalità di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL, oltre a rappresentare una palese violazione delle disposizioni sulla tempestività dei pagamenti della P.A., costituisce, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, uno dei presupposti della dichiarazione di dissesto finanziario.

Dalle considerazioni sopra riportate emerge in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del Comune Campione d'Italia presenta evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocarne il dissesto e che impongono a questa Sezione di attivare la procedura

prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011.

Si richiede quindi, che l'ente, preso atto della predetta situazione risultante dai riscontri contabili effettuati, adotti i provvedimenti indispensabili per ristabilire gli equilibri di bilancio, valutando anche il ricorso al ripiano pluriennale di cui all'art. 243-bis del TUEL, che, si ricorda, non potrà più essere avviato una volta decorso il termine assegnato dal prefetto per la deliberazione del dissesto, in caso prosecuzione della procedura di cui al citato art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011.

Si precisa infine, anche alla luce di quanto dichiarato dai rappresentanti dell'Amministrazione intervenuti in adunanza, che il riequilibrio della gestione finanziaria del Comune, per quanto fortemente condizionato dalle sorti della Società debitrice, la cui richiesta di fallimento è attualmente al vaglio della magistratura ordinaria, deve ritenersi una necessità imprescindibile e non ulteriormente differibile a tutela delle funzioni demandate all'ente locale e deve essere attuato secondo le procedure ordinarie e straordinarie previste allo scopo dalla legge.

Ove, pertanto, dovesse essere verificata l'impossibilità di adottare efficacemente alcuna delle predette procedure per superare le criticità in atto, il Comune è tenuto a procedere autonomamente e immediatamente alla dichiarazione di dissesto di cui all'art. 244 del TUEL, evitando il prodursi di ulteriori danni alle finanze comunali che potrebbero esporre i soggetti coinvolti a responsabilità erariale.

**P. Q. M.**

la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la regione Lombardia

**ACCERTA**

la sussistenza nella gestione finanziaria del Comune di Campione d'Italia dei seguenti profili di criticità che ne hanno determinato lo squilibrio finanziario come esposto in motivazione:

- I. la mancata riscossione delle entrate accertate nei confronti della Società Casinò di Campione S.p.a., con conseguente accumulo di residui attivi di dubbia esigibilità per ingente ammontare, in assenza di qualsiasi accantonamento a fondo svalutazione crediti;
- II. la persistente crisi di liquidità con il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, usufruita senza soluzione di continuità dall'esercizio 2014 per l'importo massimo concedibile e con superamento del parametro di deficitarietà n. 9 di cui al D.M. 18 febbraio 2013;
- III. l'incapacità di provvedere al pagamento degli impegni di spesa, con conseguente accumulo di residui passivi di parte corrente a fronte di debiti liquidi ed esigibili per oltre 24 milioni di franchi alla chiusura dell'esercizio 2017, cui il Comune, stante la persistente crisi di liquidità,

non riesce a far fronte con mezzi ordinari

#### ASSEGNA

al Comune di Campione d'Italia il termine di **60 giorni** dal ricevimento della presente deliberazione per adottare i provvedimenti per il ripristino degli equilibri finanziari ed ogni atto alle stesse consequenziale, che dovranno essere comunicati a questa Sezione entro il medesimo termine ai fini della verifica della loro attuazione e della conseguente sussistenza dei presupposti per attivare l'ulteriore fase della procedura di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011.

#### DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema Si.Qu.EL., all'Organo di revisione dell'ente;

che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 marzo 2018.

Il Relatore  
(Cons. Luigi Burti)  
*firmato digitalmente*

Il Presidente  
(Dott.ssa Simonetta Rosa)  
*firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria

-6 APR 2018

Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)

